

Legge federale sui sistemi d'informazione militari (LSIM)

Disegno

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 3 settembre 2014¹,
decreta:

I

La legge federale del 3 ottobre 2008² sui sistemi d'informazione militari è modificata come segue:

Sostituzione di espressioni

¹ *Concerne soltanto il testo francese*

² *Concerne soltanto il testo francese*

³ *Negli articoli 18, 21, 22 capoversi 1–3, 51, 66, 69, 70, 75 lettera d, 162 nonché 165 «Stato maggiore di condotta dell'esercito» è sostituito con «Aggruppamento Difesa».*

⁴ *Concerne soltanto il testo francese*

⁵ *Negli articoli 42–46 «FAI-PIS» è sostituito con «MEDIS FA».*

⁶ *Negli articoli 48, 84, 103, frase introduttiva, 106, 114 e 118 capoverso 1 «Forze terrestri» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «Aggruppamento Difesa».*

⁷ *Nel titolo prima dell'articolo 84 e nell'articolo 84 «per i comandanti militari» è sostituito con «per l'amministrazione dei servizi».*

⁸ *Negli articoli 84, 87 e 88 «Mil Office» è sostituito con «MIL Office».*

⁹ *Negli articoli 93 e 95 «il ISKE» e «del ISKE» è sostituito, rispettivamente, con «l'ISKM» e «dell'ISKE».*

¹⁰ *Negli articoli 132, 135, 136 capoverso 1, 138, 141, 142 capoverso 1, 174, 177 e 178 «Base logistica dell'esercito» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «Aggruppamento Difesa».*

¹ FF 2014 5939

² RS 510.91

Art. 2a Trattamento di dati biometrici

¹ Ai fini del controllo dell'accesso ai seguenti impianti, sistemi d'informazione e infrastrutture, gli organi responsabili secondo la presente legge possono trattare i dati biometrici delle persone autorizzate all'accesso:

- a. impianti degni di protezione;
- b. sistemi d'informazione per mezzo dei quali sono trattati dati personali degni di particolare protezione o informazioni classificate SEGRETO o CONFIDENZIALE;
- c. infrastrutture elettroniche mobili e fisse per mezzo delle quali sono trattati dati personali degni di particolare protezione o informazioni classificate SEGRETO o CONFIDENZIALE.

² Il Consiglio federale disciplina per quali sistemi d'informazione è autorizzato il trattamento di dati biometrici e, per ogni singolo sistema, di quali dati biometrici è autorizzato il trattamento.

³ I dati biometrici registrati sono distrutti un anno dopo il decadere dell'autorizzazione all'accesso.

⁴ I dati registrati in base all'identificazione biometrica sono distrutti un anno dopo la registrazione.

Titolo prima dell'art. 12

Capitolo 2: Sistemi d'informazione per la gestione del personale

Sezione 1:

Sistema di gestione del personale dell'esercito e della protezione civile

Art. 12 Organo responsabile

L'Aggruppamento Difesa gestisce il Sistema di gestione del personale dell'esercito e della protezione civile (PISA).

Art. 13 Scopo

Il PISA serve all'adempimento dei seguenti compiti:

- a. registrazione delle persone soggette all'obbligo di leva prima del reclutamento;
- b. reclutamento delle persone soggette all'obbligo di leva e del personale previsto per il promovimento della pace;
- c. ammissione al servizio militare delle Svizzere nonché delle Svizzere e degli Svizzeri all'estero;
- d. attribuzione e assegnazione all'esercito o alla protezione civile;
- e. controllo dell'adempimento dell'obbligo di prestare servizio militare o dell'obbligo di prestare servizio di protezione civile;

- f. prevenzione di abusi in materia di indennità per perdita di guadagno nell'esercito o nella protezione civile;
- g. controllo dell'impiego volontario nell'esercito o nella protezione civile;
- h. pianificazione, gestione e controllo degli effettivi del personale dell'esercito e della protezione civile;
- i. chiamata in servizio, differimento di servizi d'istruzione, dispensa o congedo dal servizio d'appoggio e dal servizio attivo nell'esercito;
- j. chiamata in servizio, differimento di servizi nella protezione civile nonché congedo o dispensa da servizi nella protezione civile;
- k. servizio dei morti e dei dispersi dell'esercito e della protezione civile;
- l. prevenzione dell'abuso dell'arma personale;
- m. selezione dei quadri, controllo della procedura per le qualificazioni e mutazioni nonché controllo delle promozioni e delle nomine nell'esercito e nella protezione civile.

Art. 14 **Dati**

¹ Il PISA contiene i seguenti dati delle persone soggette all'obbligo di leva, delle persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare, del personale previsto per il promovimento della pace nonché di civili assistiti dalla truppa o chiamati a partecipare a un impiego di durata limitata dell'esercito:

- a. decisioni concernenti l'idoneità al servizio militare e al servizio di protezione civile, il profilo attitudinale e l'attribuzione;
- b. dati concernenti il potenziale per la funzione di quadro, le valutazioni per una funzione di quadro e lo stato di servizio;
- c. dati concernenti l'idoneità a esercitare determinate funzioni nonché funzioni speciali con esigenze più elevate, per quanto tale idoneità non risulti dal profilo attitudinale;
- d. dati concernenti lo statuto militare nonché l'ammissione al servizio civile;
- e. dati concernenti avvisi di servizio e servizi;
- f. dati di controllo concernenti ricerche in caso di luogo di soggiorno sconosciuto;
- g. dati concernenti l'esecuzione di controlli di sicurezza relativi alle persone, unitamente alle corrispondenti decisioni;
- h. dati concernenti l'esecuzione della verifica dell'affidabilità secondo l'articolo 14 della legge militare del 3 febbraio 1995³ (LM), unitamente alle corrispondenti decisioni;
- i. dati concernenti reati nonché decisioni e misure di diritto penale;
- j. dati concernenti procedure di ricorso e le corrispondenti decisioni;

- k. dati forniti volontariamente dalla persona interessata;
- l. dati per il servizio dei morti e dei dispersi;
- m. dati concernenti la consegna e il ritiro ordinario dell'arma personale e dell'arma in prestito nonché dati concernenti decisioni in materia di ritiro cautelare e di ritiro definitivo dell'arma personale e dell'arma in prestito;
- n. dati concernenti procedimenti penali nei confronti di militari o persone soggette all'obbligo di leva nonché comunicazioni secondo l'articolo 113 capoversi 7 e 8 LM, se vi sono segni o indizi seri che la persona interessata possa mettere in pericolo se stessa o terzi con l'arma personale.

² Il PISA contiene i seguenti dati delle persone soggette all'obbligo di prestare servizio civile:

- a. decisioni concernenti l'ammissione o la revoca dell'ammissione al servizio civile;
- b. dati forniti volontariamente dalla persona interessata.

³ Il PISA contiene i seguenti dati delle persone soggette all'obbligo di prestare servizio di protezione civile:

- a. decisioni concernenti l'idoneità al servizio di protezione civile, il profilo attitudinale e l'attribuzione;
- b. dati concernenti il potenziale per una funzione di quadro, la valutazione dei quadri e lo stato di servizio;
- c. dati concernenti l'idoneità a esercitare determinate funzioni nonché funzioni speciali con elevate esigenze, per quanto tale idoneità non risulti dal profilo attitudinale;
- d. dati concernenti l'attribuzione della funzione di base, l'incorporazione, la funzione e il grado;
- e. dati concernenti l'equipaggiamento personale;
- f. dati concernenti avvisi di servizio e servizi;
- g. dati concernenti l'esecuzione di controlli di sicurezza relativi alle persone, unitamente alle corrispondenti decisioni;
- h. dati concernenti reati nonché decisioni e misure di diritto penale;
- i. dati concernenti procedure di ricorso e le corrispondenti decisioni;
- j. dati forniti volontariamente dalla persona interessata;
- k. dati per il servizio dei morti e dei dispersi;
- l. dati di controllo concernenti ricerche in caso di luogo di soggiorno sconosciuto.

Art. 15 cpv. 1, frase introduttiva, lett. b nonché cpv. 2 e 3

¹ L'Aggruppamento Difesa, i comandanti di circondario e gli organi responsabili della protezione civile in seno alla Confederazione e ai Cantoni raccolgono i dati per il PISA presso:

- b. le autorità competenti per i registri degli abitanti secondo la legge del 23 giugno 2006⁴ sull'armonizzazione dei registri;

² Il PISA può essere collegato con i seguenti sistemi d'informazione della Confederazione e dei Cantoni per consentire agli organi e alle persone competenti di trasferire da un sistema all'altro i dati che possono essere registrati in ambedue i sistemi d'informazione:

- a. Sistema di amministrazione dei corsi (art. 72 cpv. 1^{bis} della legge federale del 4 ottobre 2002⁵ sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile);
- b. i sistemi d'informazione dei Cantoni impiegati per i controlli, la tenuta dei conti e l'allarme nell'ambito della protezione civile; e
- c. i sistemi d'informazione dei Comuni e delle amministrazioni militari cantonali.

³ Il PISA può inoltre essere collegato con il registro delle indennità per perdita di guadagno dell'Ufficio centrale di compensazione (art. 71 cpv. 4 lett. b della legge federale del 20 dicembre 1946⁶ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti) per consentire agli organi e alle persone competenti di trasferire dal PISA al suddetto registro i dati che vi possono essere registrati.

Art. 16 cpv. 1, frase introduttiva, lett. b^{bis}, f e i, cpv. 2, frase introduttiva, lett. a n. 2 e lett. b, cpv. 3, frase introduttiva, e lett. c nonché cpv. 4

¹ L'Aggruppamento Difesa rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati del PISA agli organi seguenti:

- b^{bis}. agli organi incaricati del reclutamento;
- f. agli organi responsabili della protezione civile in seno alla Confederazione e ai Cantoni;
- i. all'assicurazione militare, se ciò è necessario per il trattamento di casi assicurativi.

² L'Aggruppamento Difesa e gli organi responsabili della protezione civile in seno alla Confederazione e ai Cantoni comunicano i dati del PISA relativi ai rispettivi settori agli organi e alle persone seguenti:

4 RS 431.02
5 RS 520.1
6 RS 831.10

- a. alle autorità istruttorie penali e autorità di perseguimento penale:
 - 2. se durante il servizio militare o durante il servizio di protezione civile è stato commesso un reato sottoposto alla giurisdizione civile;

b. *Abrogata*

³ L'Aggruppamento Difesa comunica agli organi e alle persone seguenti i dati del PISA qui appresso:

- c. all'organo della Confederazione competente per il casellario giudiziale federale: le generalità necessarie per l'adempimento dell'obbligo di notifica giurista l'articolo 367 capoverso 2^{ter} del Codice penale⁷;

⁴ I militari possono in ogni momento far bloccare, mediante comunicazione scritta all'Aggruppamento Difesa, la comunicazione dei dati di cui al capoverso 3 lettere a e b.

Art. 17 cpv. 1 lett. a ed e, cpv. 3, 4^{bis} e 5

¹ I dati del PISA concernenti reati, decisioni e misure penali possono essere conservati soltanto se, sulla base di tali dati:

- a. è stata emanata una decisione di non reclutamento, esclusione o degradazione ai sensi della LM⁸;
- e. è stata emanata una decisione concernente l'esclusione dal servizio di protezione civile secondo la legge federale del 4 ottobre 2002⁹ sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile.

³ I dati concernenti lo svincolo dalla cittadinanza svizzera e il decesso sono tenuti sino all'anno in cui la persona interessata sarebbe stata prosciolta per motivi d'età dall'obbligo di prestare servizio militare o dall'obbligo di prestare servizio di protezione civile.

^{4bis} *Concerne soltanto il testo francese*

⁵ Gli altri dati del PISA sono conservati per cinque anni a decorrere dal proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio militare o dall'obbligo di prestare servizio di protezione civile.

Art. 25, frase introduttiva

Concerne soltanto il testo francese

Art. 28 cpv. 1, frase introduttiva, e lett. e nonché cpv. 2 lett. d

¹ L'organo competente per il servizio sanitario dell'esercito rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati del MEDISA agli organi e alle persone seguenti:

⁷ RS 311.0

⁸ RS 510.10

⁹ RS 520.1

- e. all'assicurazione militare, se ciò è necessario per il trattamento di casi assicurativi.

² L'organo competente per il servizio sanitario dell'esercito comunica i dati sanitari agli organi e alle persone seguenti:

- d. *Abrogata*

Art. 29 cpv. 1 e 2

¹ I dati del MEDISA sono conservati per 40 anni a decorrere dal proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio militare, ma al massimo sino alla data in cui la persona interessata compie 80 anni.

² I dati di civili assistiti dalla truppa o chiamati a partecipare a un impiego di durata limitata dell'esercito sono conservati per 40 anni a decorrere dalla conclusione del periodo d'assistenza o dell'impiego, ma al massimo sino alla data in cui la persona interessata compie 80 anni.

Art. 37, frase introduttiva

Concerne soltanto il testo francese

Art. 43, frase introduttiva

Concerne soltanto il testo francese

Art. 46 cpv. 1

¹ L'Istituto di medicina aeronautica rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati del MEDIS FA alle persone seguenti, nella misura in cui esse necessitano dei dati per adempiere i rispettivi compiti legali:

- a. al medico in capo dell'esercito;
- b. ai medici competenti per l'apprezzamento dell'idoneità al servizio e dell'idoneità a prestare servizio;
- c. ai medici competenti per le cure della persona interessata;
- d. al personale ausiliario delle persone di cui alle lettere a–c.

Art. 47 cpv. 2

² I dati delle persone in servizio di volo e delle persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare sono conservati per 40 anni a decorrere dal proscioglimento dal servizio di volo o dall'obbligo di prestare servizio militare, ma al massimo sino alla data in cui la persona interessata compie 80 anni. I dati delle altre persone sono conservati per cinque anni.

Art. 49 Scopo

L'EAAD serve:

- a. alla valutazione psicologico-psichiatrica e medica degli aspiranti membri del distaccamento d'esplorazione dell'esercito;
- b. alla valutazione specifica all'impiego dei membri del distaccamento d'esplorazione dell'esercito;
- c. alla valutazione specifica all'impiego di singole persone del comando forze speciali impiegate per l'appoggio all'impiego.

Art. 50 Dati

L'EAAD contiene i dati per la valutazione e l'apprezzamento della capacità all'impiego che sono stati rilevati mediante esami, test e colloqui per la stima biostatistica della capacità di resistenza e del rischio di cedimento nel corso dell'impiego.

Art. 52 Comunicazione dei dati

¹ L'Aggruppamento Difesa rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati dell'EAAD agli psicologi incaricati della valutazione e al medico in seno alle Operazioni speciali.

² Il rapporto di valutazione è elaborato nel MEDIS FA al termine della valutazione.

Art. 53 cpv. 2

² I dati dei membri del distaccamento d'esplorazione dell'esercito e i dati di persone del comando forze speciali impiegate per l'appoggio all'impiego sono conservati sino alla loro uscita dal distaccamento d'esplorazione dell'esercito o dal comando forze speciali.

Art. 61, frase introduttiva

Concerne soltanto il testo francese

Art. 62 lett. g^{bis}

L'IPV contiene:

- ^{g^{bis}}. dati concernenti le aspirazioni riguardo ad attività, formazioni e formazioni continue professionali future;

Capitolo 3, sezione 2 (art. 78–83)

Abrogata

Art. 85, frase introduttiva, lett. d e f-h

Il MIL Office serve all'amministrazione e all'esercizio delle scuole e dei corsi, in particolare per:

- d. registrare le qualificazioni e le proposte d'avanzamento;
- f. condurre e gestire l'unità;
- g. gestire le assenze e le convocazioni;
- h. tenere il registro delle punizioni nell'ambito dell'ordinamento disciplinare secondo l'articolo 205 del Codice penale militare del 13 giugno 1927¹⁰.

Art. 86, frase introduttiva, lett. b, f e g

Il MIL Office contiene i seguenti dati:

- b. dati concernenti le qualificazioni e le proposte d'avanzamento;
- f. dati concernenti i procedimenti disciplinari;
- g. dati concernenti le assenze e le convocazioni.

Art. 89 Conservazione dei dati

I dati del MIL Office sono conservati per cinque anni; per i dati concernenti i procedimenti disciplinari il termine inizia a decorrere dalla fine del procedimento.

Titolo prima dell'art. 90

Sezione 4: Sistema d'informazione per la gestione delle competenze

Art. 90 Organo responsabile

La Segreteria generale del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) gestisce un sistema d'informazione per la gestione delle competenze (ISKM) e lo mette a disposizione dei responsabili del personale.

Art. 91, frase introduttiva, lett. a

L'ISKM serve all'adempimento dei seguenti compiti:

- a. sostegno allo sviluppo del personale, in particolare alla pianificazione e allo sviluppo dei quadri in seno al DDPS;

Art. 92, frase introduttiva, lett. f

L'ISKM contiene i seguenti dati:

- f. profili dei collaboratori, con indicazioni concernenti le competenze personali, sociali, di condotta, metodologiche e specialistiche;

¹⁰ RS 321.0

Art. 94 Comunicazione dei dati

La Segreteria generale del DDPS rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati del ISKM alle persone competenti in seno al DDPS per la pianificazione e lo sviluppo dei quadri e per la gestione delle competenze nonché ai superiori gerarchici e ai collaboratori interessati.

Capitolo 3, sezione 5 (art. 96–101)

Abrogata

Art. 102 Organo responsabile

L'Aggruppamento Difesa gestisce un sistema d'informazione e di condotta delle Forze terrestri (FIS FT).

Art. 108 Organo responsabile

L'Aggruppamento Difesa gestisce un sistema d'informazione e di condotta delle Forze aeree (FIS FA).

Art. 112 Comunicazione dei dati

L'Aggruppamento Difesa rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati del FIS FA agli organi e alle persone competenti per la condotta delle Forze aeree.

Titolo prima dell'art. 126

Sezione 2: Sistema d'informazione per la gestione dell'istruzione

Art. 126 Organo responsabile

L'Aggruppamento Difesa gestisce un sistema d'informazione per la gestione dell'istruzione (Learning Management System DDPS, LMS DDPS) e lo mette a disposizione dell'esercito e delle unità amministrative del DDPS.

Art. 127, frase introduttiva, nonché lett. f e g

Il LMS DDPS serve all'adempimento dei seguenti compiti nell'ambito della formazione e della formazione continua:

- f. trasferimento delle conoscenze;
- g. gestione delle competenze.

Art. 128, frase introduttiva, nonché lett. b e e

Il LMS DDPS contiene i seguenti dati:

- b. generalità e funzioni degli impiegati del DDPS;
- e. dati concernenti le capacità degli impiegati del DDPS nonché dei militari.

Art. 129, frase introduttiva, nonché lett. b e d

L'esercito e le unità amministrative del DDPS raccolgono i dati per il LMS DDPS presso:

- b. le competenti unità amministrative del DDPS;
- d. i superiori militari e civili della persona interessata.

Art. 130 cpv. 1, frase introduttiva, nonché lett. c

¹ L'esercito e le unità amministrative del DDPS rendono accessibili mediante procedura di richiamo i dati del LMS DDPS agli organi e alle persone seguenti:

- c. alla persona interessata.

Art. 131 Conservazione dei dati

I dati del LMS DDPS sono conservati:

- a. sino al proscioglimento dei militari dall'obbligo di prestare servizio militare;
- b. sino al termine del rapporto di lavoro degli impiegati del DDPS.

Titolo prima dell'art. 143a

Sezione 5: Sistema d'informazione per la formazione e il perfezionamento aeronautici

Art. 143a Organo responsabile

L'Aggruppamento Difesa gestisce un sistema d'informazione per la formazione e il perfezionamento aeronautici (SPHAIR-Expert).

Art. 143b Scopo

Lo SPHAIR-Expert serve all'Aggruppamento Difesa per l'adempimento dei seguenti compiti:

- a. registrazione delle persone interessate a una formazione per piloti militari, piloti professionisti, istruttori di volo o esploratori paracadutisti;
- b. registrazione delle scuole di volo e di paracadutismo nonché dei quadri per lo svolgimento di corsi di formazione e di perfezionamento aeronautici;
- c. pianificazione e svolgimento di corsi preparatori e corsi per la valutazione dei candidati a una formazione secondo la lettera a;
- d. registrazione e analisi dei risultati dei test;
- e. qualificazione e selezione dei candidati.

Art. 143c Dati

Lo SPHAIR-Expert contiene i seguenti dati:

- a. generalità e indirizzo;
- b. stato civile;
- c. numero d'assicurato AVS;
- d. data e luogo di nascita;
- e. curriculum vitae e indicazioni concernenti esperienze di volo e di lancio;
- f. conoscenze linguistiche;
- g. incorporazione, grado, funzione e istruzione nell'esercito;
- h. risultati dei test e loro analisi;
- i. statuto e decisioni in materia di selezione;
- j. referti concernenti l'intervista sanitaria per piloti ed esploratori paracadutisti;
- k. dati concernenti la taglia del vestiario.

Art. 143d Raccolta dei dati

L'Aggruppamento Difesa o terzi da esso incaricati raccolgono i dati per lo SPHAIR-Expert presso:

- a. la persona interessata;
- b. i comandi militari competenti per le decisioni in materia di selezione;
- c. le scuole di volo e di paracadutismo incaricate dello svolgimento dei test;
- d. l'Istituto di medicina aeronautica.

Art. 143e Comunicazione dei dati

¹ L'Aggruppamento Difesa rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati dello SPHAIR-Expert agli organi e alle persone seguenti:

- a. agli organi militari dell'Aggruppamento Difesa competenti per lo svolgimento dei test;
- b. agli organi competenti per le decisioni in materia di selezione e all'Istituto di medicina aeronautica;
- c. alle persone interessate, per la registrazione dei propri dati e per la consultazione dei risultati dei test e dei risultati finali;
- d. agli organi incaricati dell'amministrazione.

² Esso comunica alle scuole di volo e di paracadutismo civili incaricate dall'Aggruppamento Difesa di svolgere i test le generalità, l'indirizzo, la data di nascita, il numero di telefono e l'indirizzo e-mail.

³ Esso comunica alle compagnie aeree e alle scuole di volo civili la raccomandazione finale registrata nello SPHAIR-Expert e l'indirizzo e-mail, sempre che al riguardo la persona interessata abbia dato il suo consenso.

Art. 143f Conservazione dei dati

I dati dello SPHAIR-Expert sono conservati per una durata massima di dieci anni a decorrere dalla conclusione dell'ultimo corso di formazione o di perfezionamento aeronautici della persona interessata.

Art. 163, frase introduttiva

Concerne soltanto il testo francese

Titolo prima dell'art. 167a

Sezione 6:

Sistema di allestimento di giornali e rapporti per la Sicurezza militare

Art. 167a Organo responsabile

L'Aggruppamento Difesa gestisce un sistema di allestimento di giornali e rapporti per la Sicurezza militare (JORASYS).

Art. 167b Scopo

Lo JORASYS serve all'adempimento dei compiti secondo l'articolo 100 capoverso 1 LM¹¹, in particolare:

- a. alla tenuta dei giornali delle centrali d'intervento del comando della polizia militare;
- b. all'allestimento dei rapporti relativi ai compiti di polizia giudiziaria e di polizia di sicurezza delle formazioni di professionisti del comando della polizia militare;
- c. alla valutazione della situazione in materia di sicurezza sotto il profilo militare;
- d. all'autoprotezione dell'esercito.

Art. 167c Dati

¹ Lo JORASYS contiene i seguenti dati di persone soggette al diritto penale militare:

- a. generalità;
- b. stato civile, luogo di nascita e luogo d'origine nonché professione;
- c. nazionalità, statuto di soggiorno e dati per la prova dell'identità;

¹¹ RS 510.10

- d. incorporazione, grado, funzione e servizi prestati nell'esercito;
- e. tipo e numero dell'arma dell'esercito e indicazioni relative al ritiro cautelare o al ritiro definitivo dell'arma;
- f. revoca o sequestro della licenza di condurre nonché analisi dell'alito e del sangue e relativi risultati;
- g. situazione reddituale e patrimoniale;
- h. elenco degli oggetti sequestrati.

² In caso di fatti in relazione con l'esercito o con militari, lo JORASYS può contenere anche i seguenti dati di terzi:

- a. generalità;
- b. stato civile, luogo di nascita e luogo d'origine nonché professione;
- c. nazionalità, statuto di soggiorno e dati per la prova dell'identità;
- d. generalità del rappresentante legale o del datore di lavoro.

³ Lo JORASYS può contenere dati concernenti fatti in relazione con l'esercito o con militari anche nei casi in cui l'autore del fatto è ignoto.

Art. 167d Raccolta dei dati

¹ Il comando della polizia militare raccoglie i dati per lo JORASYS presso:

- a. la persona interessata;
- b. i comandi militari;
- c. le unità amministrative competenti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni;
- d. le autorità penali civili e militari, le autorità civili e militari di esecuzione delle pene nonché le autorità civili e militari preposte alla giurisdizione amministrativa.

² Il comando della polizia militare ha accesso, mediante procedura di richiamo:

- a. al registro nazionale di polizia;
- b. al MIFA;
- c. al sistema d'informazione per la gestione integrata delle risorse (PSN).

Art. 167e Comunicazione dei dati

¹ Il comando della polizia militare rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati dello JORASYS alle persone seguenti:

- a. ai collaboratori presso le centrali d'intervento del comando della polizia militare;

- b. ai collaboratori del comando della polizia militare per l'adempimento del rispettivo compito secondo l'articolo 100 LM¹²;
- c. alle persone incaricate della valutazione della situazione in materia di sicurezza sotto il profilo militare e dell'autoprotezione dell'esercito, per l'adempimento dei rispettivi compiti secondo l'articolo 100 LM.

² Il comando della polizia militare comunica i dati dello JORASYS sotto forma di estratti scritti agli organi e alle persone seguenti:

- a. alla giustizia militare;
- b. ai comandanti della truppa competenti, relativamente al loro ambito;
- c. all'organo competente per la protezione delle informazioni e delle opere.

Art. 167f Conservazione dei dati

¹ I dati dello JORASYS sono conservati per dieci anni a decorrere dal proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio militare.

² I dati di terzi sono cancellati dieci anni dopo la conclusione della procedura concernente il fatto.

Art. 175, frase introduttiva

Concerne soltanto il testo francese

Titolo prima dell'art. 179a

Sezione 3: Sistema d'informazione per la gestione integrata delle risorse

Art. 179a Organo responsabile

L'Aggruppamento Difesa gestisce il Sistema d'informazione per la gestione integrata delle risorse (PSN).

Art. 179b Scopo

Il PSN serve alla gestione della logistica, delle finanze e del personale dell'esercito nonché delle unità amministrative dell'Aggruppamento Difesa; ha lo scopo di:

- a. garantire la prontezza materiale sino al momento della restituzione dell'equipaggiamento personale dei militari e del materiale di corpo della truppa;
- b. assicurare i controlli relativi alla consegna di materiale dell'esercito a terzi e i controlli relativi al ritiro di materiale dell'esercito consegnato a terzi;
- c. assicurare i controlli relativi alla consegna, al ritiro ordinario, al deposito, al ritiro cautelare e al ritiro definitivo dell'arma personale e dell'arma in prestito nonché i controlli relativi alla cessione in proprietà;

- d. consentire lo scambio di dati con la banca dati secondo l'articolo 32a capoverso 1 lettera d della legge del 20 giugno 1997¹³ sulle armi (LArm);
- e. consentire l'amministrazione, la gestione e l'archiviazione di dati personali e dati concernenti conteggi relativi al personale civile e militare.

Art. 179c Dati

¹ Il PSN contiene i seguenti dati dei militari:

- a. le generalità e i dati di controllo, con l'incorporazione, il grado, la funzione, l'istruzione militare, l'impiego e l'equipaggiamento nonché lo statuto secondo la LM¹⁴;
- b. la corrispondenza e il controllo delle pratiche;
- c. i dati sul servizio militare;
- d. i dati sanitari necessari per l'equipaggiamento;
- e. i dati comunicati volontariamente dalle persone interessate.

² Per quanto riguarda le persone soggette all'obbligo di leva e i militari nonché i detentori di un'arma personale o di un'arma in prestito, il PSN contiene i dati seguenti:

- a. le generalità;
- b. i dati sulla consegna, il ritiro ordinario, il deposito, il ritiro cautelare e il ritiro definitivo di un'arma personale o di un'arma in prestito;
- c. i dati comunicati volontariamente dalle persone interessate;
- d. i dati sulla cessione in proprietà dell'arma personale o sugli eventuali relativi motivi d'impedimento;
- e. comunicazioni dell'Ufficio centrale Armi concernenti persone soggette all'obbligo di leva e militari ai quali il diritto di acquisto, possesso e porto di armi è stato rifiutato o revocato in virtù della LArm¹⁵.

³ Il PSN contiene i dati di controllo relativi alla consegna e al ritiro di materiale dell'esercito consegnato a terzi nonché le generalità di questi ultimi.

⁴ Il PSN contiene i dati dei candidati a un impiego contenuti nel dossier di candidatura secondo l'articolo 27b della legge del 24 marzo 2000¹⁶ sul personale federale (LPers) nonché i dati degli impiegati contenuti negli atti del personale secondo l'articolo 27c LPers.

Art. 179d Raccolta dei dati

Le unità amministrative dell'Aggruppamento Difesa raccolgono i dati per il PSN presso:

¹³ RS **514.54**

¹⁴ RS **510.10**

¹⁵ RS **514.54**

¹⁶ RS **172.220.1**

- a. i militari interessati o i loro rappresentanti legali;
- b. terzi;
- c. i candidati a un impiego;
- d. gli impiegati e i rispettivi superiori diretti;
- e. le unità amministrative competenti della Confederazione e dei Cantoni: dai sistemi d'informazione militari, dal sistema d'informazione concernente il personale dell'Amministrazione federale (BV PLUS) e dalla banca dati secondo l'articolo 32a capoverso 1 lettera c LArm¹⁷.

Art. 179e Comunicazione dei dati

¹ Le unità amministrative dell'Aggruppamento Difesa rendono accessibili mediante procedura di richiamo i dati del PSN agli organi e alle persone seguenti:

- a. alle persone competenti, per la Confederazione e per i Cantoni, per l'equipaggiamento dei militari e di terzi;
- b. alle competenti unità amministrative dell'Aggruppamento Difesa, per quanto riguarda i dati sull'arma personale e sull'arma in prestito;
- c. agli impiegati dell'Aggruppamento Difesa, per la consultazione e il trattamento dei propri dati;
- d. agli organi del personale, per il trattamento dei dati dei candidati a un impiego e degli impiegati nel rispettivo ambito;
- e. ai superiori, per la consultazione dei dati degli impiegati subordinati nonché per il controllo e l'approvazione dei dati trattati da detti impiegati;
- f. in caso di trasferimenti di personale all'interno dell'Aggruppamento Difesa, ai nuovi organi del personale e ai nuovi superiori competenti secondo le lettere d ed e.

² Le unità amministrative dell'Aggruppamento Difesa comunicano i dati del PSN, ai fini dell'adempimento dei propri compiti legali o contrattuali:

- a. ai comandi militari e alle autorità militari;
- b. su richiesta delle competenti autorità penali e autorità di esecuzione delle pene: generalità e numero d'assicurato AVS dei detentori di armi personali o di armi in prestito;
- c. all'Ufficio centrale Armi, mediante procedura automatizzata:
 1. generalità e numero d'assicurato AVS di militari ai quali è stata ceduta in proprietà l'arma personale, nonché il tipo e il numero dell'arma,
 2. i dati del PSN concernenti decisioni in materia di consegna dell'arma personale e indicazioni sui motivi d'impedimento nonché decisioni in materia di ritiro cautelare o ritiro definitivo dell'arma personale, per

l'elaborazione nella banca dati secondo l'articolo 32a capoverso 1 lettera d LArm¹⁸;

- d. alle persone autorizzate presso la RUAG, per l'equipaggiamento;
- e. all'attenzione delle unità amministrative dell'Amministrazione federale, a BV PLUS, tramite un'interfaccia;
- f. a terzi, per quanto necessario ai fini dell'adempimento dei loro compiti legali o contrattuali.

Art. 179f Conservazione dei dati

¹ I dati del PSN sono conservati per cinque anni a decorrere dal proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio militare.

² I dati di terzi sono conservati per una durata massima di cinque anni a decorrere dal ritiro del materiale dell'esercito. I dati concernenti le armi in prestito sono conservati per 20 anni a decorrere dalla loro restituzione.

³ I dati sulla consegna, il deposito e il ritiro ordinario, cautelare o definitivo dell'arma personale e dell'arma in prestito sono conservati per 20 anni a decorrere dal proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio militare o dalla cessione in proprietà dell'arma personale.

⁴ I dati degli impiegati contenuti negli atti del personale sono conservati per una durata massima di dieci anni a decorrere dal termine del rapporto di lavoro con l'Aggruppamento Difesa. I risultati dei test della personalità e le valutazioni del potenziale sono conservati per cinque anni al massimo. Le valutazioni delle prestazioni nonché le decisioni fondate su valutazioni sono conservate per cinque anni; nel caso di una causa giudiziaria in corso, al più tardi fino alla conclusione del procedimento.

Titolo prima dell'art. 179g

**Sezione 4:
Sistema d'informazione Amministrazione della federazione
e delle società**

Art. 179g Organo responsabile

L'Aggruppamento Difesa gestisce il Sistema d'informazione Amministrazione della federazione e delle società (AFS).

Art. 179h Scopo

L'AFS serve all'amministrazione e alla gestione del tiro fuori del servizio per:

- a. la pianificazione, lo svolgimento e il controllo di esercizi federali, esercizi di tiro e corsi di tiro;

¹⁸ RS 514.54

- b. il controllo del tiro obbligatorio e dell'aggiornamento dei dati concernenti l'adempimento del tiro obbligatorio;
- c. l'ordinazione di armi per i corsi per giovani tiratori;
- d. il conteggio dei contributi federali destinati alle società di tiro riconosciute e dei contributi federali per corsi di tiro per ritardatari;
- e. l'ordinazione di munizioni per le società di tiro riconosciute e le feste di tiro;
- f. il conteggio delle spese dei funzionari per il tiro fuori del servizio;
- g. l'amministrazione degli impianti di tiro.

Art. 179i Dati

L'AFS contiene i seguenti dati di militari obbligati al tiro, di funzionari per il tiro fuori del servizio, di società di tiro riconosciute e dei rispettivi membri nonché di tiratori, necessari, nell'interesse della difesa nazionale, per il controllo dei tiri obbligatori e di altri tiri:

- a. generalità;
- b. numero d'assicurato AVS;
- c. dati di controllo militari, con l'incorporazione, il grado e la funzione;
- d. numeri dell'arma;
- e. limitazioni in materia di consegna di armi personali o di armi in prestito;
- f. dati amministrativi per lo svolgimento di corsi e il versamento di indennità;
- g. dati comunicati volontariamente dalle persone interessate.

Art. 179j Raccolta dei dati

L'Aggruppamento Difesa raccoglie i dati per l'AFS presso:

- a. le società di tiro riconosciute;
- b. i funzionari per il tiro fuori del servizio;
- c. le autorità militari.

Art. 179k Comunicazione dei dati

¹ L'Aggruppamento Difesa rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati dell'AFS agli organi e alle persone seguenti, ai fini dell'adempimento dei rispettivi compiti:

- a. alle società e alle federazioni di tiro riconosciute;
- b. ai funzionari per il tiro fuori del servizio;
- c. ai detentori di armi in prestito;
- d. alle autorità militari.

² L'Aggruppamento Difesa comunica all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, alle amministrazioni delle contribuzioni e all'organo incaricato del traffico dei pagamenti i dati dell'AFS necessari per i conteggi e i controlli.

Art. 179l Conservazione dei dati

¹ I dati dell'AFS sono conservati per due anni al massimo a decorrere dagli avvenimenti seguenti:

- a. proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio militare dei militari obbligati al tiro;
- b. cessazione dell'attività di funzionario per il tiro fuori del servizio;
- c. restituzione dell'arma in prestito;
- d. decesso.

² I rimanenti dati dell'AFS sono cancellati dopo cinque anni a decorrere dall'ultima registrazione.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.